

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2549

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **MESSENI NEMAGNA** e **SACCUCCI**

Presentata il 29 novembre 1973

Integrazione della legge 8 giugno 1966, n. 424, concernente l'abrogazione delle norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro ente pubblico

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 8 giugno 1966, n. 424, venne disposta la abrogazione delle disposizioni che prevedono, a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare, la riduzione o la sospensione del diritto del dipendente dello Stato o di altro ente pubblico al conseguimento o al godimento della pensione e di ogni altro assegno, indennità, da liquidarsi in conseguenza della cessazione del rapporto di dipendenza.

Questa norma è stata applicata dalle varie amministrazioni nella sua esatta portata letterale ma non anche nel suo spirito informatore in quanto le amministrazioni hanno si-

nora escluso il ripristino di quei benefici di carattere interno di cui godono i singoli pensionati, come ad esempio i biglietti di trasporto ferroviario, tessera ed altro.

Con la presente proposta di legge intendiamo sanare questa lacuna in quanto i benefici di carattere amministrativo derivano, come la pensione, dagli anni di servizio prestati e fanno parte integrante dello *status* del dipendente.

Affidiamo quindi la presente proposta di legge alla approvazione degli onorevoli colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Dopo l'articolo 2 della legge 8 giugno 1966, n. 424, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 2-bis. — Sono contestualmente ripristinate tutte le agevolazioni amministrative spettanti agli interessati prima del momento della perdita, riduzione o sospensione del diritto del dipendente dello Stato o di altro ente pubblico al conseguimento o al godimento della pensione oppure maturate durante questo periodo.